

COMUNE DI PRATO

(ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E PROTEZIONE CIVILE)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 23 – 10 – 2008)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI PRATO

visto il “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 23 ottobre 2008 (di seguito denominato “Regolamento”)

RENDE NOTO

che per l'anno 2011 i contributi economici a sostegno di progetti, attività e iniziative afferenti all'Assessorato alla Salute e ai Servizi Sociali saranno erogati nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente Avviso pubblico.

Art. 1 – FINALITA'

1. L'Assessorato alla Salute e ai Servizi Sociali (di seguito denominata “Assessorato”) intende sostenere, attraverso l'erogazione di contributi economici, i progetti, le attività e le iniziative realizzati da associazioni, enti e istituzioni senza scopo di lucro e appartenenti al privato sociale (di seguito denominati “associazioni”) che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Prato e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione della Società della Salute dell'Area Pratese, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'ordinamento.
2. I progetti, le attività e le iniziative di cui al punto precedente non possono avere scopo di lucro.

Art. 2 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico associazioni, singole o riunite, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti per la propria natura giuridica;
 - b. assenza di fini di lucro;
 - c. svolgimento del progetto all'interno del territorio del Comune di Prato;
 - d. dichiarazione del Legale Rappresentante che l'associazione non fa parte di articolazioni di partiti politici.
2. L'assenza anche di un solo dei sopra menzionati requisiti è causa di esclusione dalla procedura di assegnazione.

Art. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo precedente, che intendano richiedere i contributi economici previsti dal presente Avviso pubblico, devono inoltrare una domanda redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso pubblico (Allegato A), debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente (allegando fotocopia di un documento d'identità in corso di validità) e recapitata a mano all'Ufficio Protocollo presso la sede dell'Assessorato (**COMUNE DI PRATO, ASSESSORATO ALLA SALUTE E AI SERVIZI SOCIALI, VIA ROMA, 101, 59100 PRATO**) oppure inviate al medesimo indirizzo a mezzo lettera raccomandata, con Avviso di Ricevimento.

2. Le domande dovranno pervenire **entro e non oltre il 18 febbraio 2011**. Saranno accettate le richieste pervenute oltre tale termine, purché dal timbro dell'ufficio postale accettante risulti la spedizione entro il termine suddetto. Ogni richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'ambito di attività indicate dal presente Avviso pubblico.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Ogni richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e Atto costitutivo qualora non precedentemente depositati presso il Comune;
 - b) Scheda sintetica del progetto (Allegato 1) contenente:
 - descrizione del progetto/attività/iniziativa per cui si richiede il finanziamento avendo cura di indicare il luogo, il/i periodo/i di svolgimento con il relativo calendario, le strutture, le attrezzature e l'organizzazione necessarie all'attuazione;
 - analisi dei costi previsti per la realizzazione del progetto/attività/iniziativa con specifica:
 - dell'importo per il quale si richiede il contributo al Comune di Prato;
 - dell'importo del cofinanziamento da parte del soggetto richiedente;
 - c) relazione sintetica che illustri le principali iniziative realizzate dal soggetto nell'arco dell'ultimo biennio precedente la domanda, a dimostrazione dell'operatività nel settore, specificando altresì l'elenco delle iniziative realizzate per le quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici, indicando l'Ente erogatore e la somma erogata;
 - d) elenco delle iniziative e degli Enti ai quali si richiedono finanziamenti per l'Anno 2011 e la relativa entità.

Art. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Le richieste pervenute con le modalità di cui al presente Avviso saranno valutate da un'apposita Commissione nominata con successivo provvedimento dirigenziale.

Art. 6 – MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di cui all'art.6 esaminerà le domande di contributo pervenute entro la scadenza del 24 Aprile 2011, verificandone la regolarità e completezza. E' fatta salva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria della procedura, ogni altra notizia che dovesse ritenersi utile alla valutazione del progetto/attività/iniziativa.
2. Ai soggetti esclusi sarà data motivata comunicazione.
3. Le domande di contributo saranno esaminate con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
 - a. corrispondenza generale con i criteri stabiliti dal Regolamento;
 - b. presentazione di progetti/attività/iniziative da parte di raggruppamenti di associazioni riunite per la realizzazione delle attività sopraindicate;
 - c. coerenza con gli obiettivi, le finalità e le aree di attività individuati come prioritari e finanziabili ed esplicitati nel presente Avviso pubblico, con particolare riferimento a:
 - i. accoglienza e inclusione sociale di persone nell'area della marginalità;
 - ii. percorsi di autonomia sulla disabilità;
 - iii. attività di socializzazione per gli anziani;
 - iv. percorsi di inclusione sociale nell'area della salute mentale e delle tossicodipendenze;
 - v. attività di sostegno e accoglienza per minori in condizioni di difficoltà.
4. Per l'anno 2011 **sono in ogni caso esclusi dal finanziamento** previsto dal presente Avviso pubblico:
 - a. conferenze e/o convegni e/o feste;

- b. iniziative ricomprese nell'ordinaria e corrente attività dell'associazione;
 - c. progetti, attività e iniziative non legate ad uno specifico progetto;
 - d. pubblicazioni di ogni tipo;
 - e. acquisto o manutenzione di autoveicoli o mezzi di trasporto attrezzati.
4. Sulla base della valutazione effettuata con riferimento ai predetti criteri e tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, la Commissione procederà alla formazione di un piano di ripartizione dei contributi, da sottoporre, per la relativa approvazione, all'Assessore alla Salute e ai Servizi Sociali.
 5. Il relativo atto deliberativo di concessione dei contributi dovrà essere adottato entro il 20 Maggio 2011 oppure entro 60 giorni dalla data di esecutività della Deliberazione che approva il Bilancio comunale, qualora questa sia successiva e indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.
 6. L'importo del contributo concesso sarà contestualmente comunicato per iscritto ai soggetti richiedenti.

Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

1. Con determinazione dirigenziale sono assunti i relativi impegni per la copertura delle spese derivanti dai contributi finanziari concessi.
2. Per ogni progetto/attività/iniziativa possono essere assegnati contributi la cui somma non deve essere superiore alla differenza fra le spese e le entrate. Il beneficio complessivo può coprire in tutto o in parte il deficit finanziario.
3. L'Assessorato procederà all'erogazione dei contributi economici con le seguenti modalità:
gli importi saranno liquidati ai soggetti beneficiari nella misura massima del 70% ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione, previa acquisizione della scheda fiscale da parte dei soggetti beneficiari (Allegato 2), mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa e dietro presentazione del rendiconto. In ogni caso la somma complessiva liquidata non può superare l'importo previsto nella delibera di concessione.
4. Qualora, in sede di verifica della rendicontazione, le spese effettuate e rendicontate risultino inferiori all'importo del contributo concesso, si provvederà al recupero della somma liquidata per l'ammontare di tale differenza; la concessione del contributo è altresì totalmente o parzialmente revocata, anche con il recupero della somma eventualmente versata, qualora i progetti, i progetti, le attività, le iniziative non siano realizzati nei tempi o nelle modalità previsti o lo siano in misura difforme da quanto previsto.
5. Nel caso in cui il progetto, l'attività o l'iniziativa per il quale è stato richiesto il contributo finanziario non venga effettuato ed il contributo sia già stato in parte erogato, lo stesso deve essere restituito all'Amministrazione comunale entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. A conclusione delle attività oggetto dell'erogazione del contributo e comunque non oltre il 30 aprile 2012, i soggetti beneficiari presentano all'Assessorato il rendiconto dei progetti, delle attività e delle iniziative realizzate, compilando l'apposito modello (Allegato 3). La mancata presentazione del rendiconto comporta la non corresponsione del contributo assegnato e il recupero delle somme eventualmente erogate.
2. È facoltà dell'Assessorato acquisire copia della documentazione giustificativa.
3. Qualora il Comune di Prato risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario del contributo l'erogazione del medesimo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.
4. I soggetti beneficiari del contributo finanziario devono far risultare in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa o dell'evento che i progetti, le attività, le iniziative sono realizzati con il contributo del Comune di Prato, utilizzando il logo del Comune. Le modalità di utilizzo del logo devono essere preventivamente concordate con l'Assessorato.

5. Il beneficiario deve utilizzare il contributo finanziario esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concesso.
6. Nel rendiconto non possono essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano al progetto/attività/iniziativa, nonché le spese per l'utilizzo di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario.

Art. 9 – PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2000, n. 118 l'Amministrazione Comunale pubblicherà sul proprio sito informatico e su quello della Società della Salute dell'Area Pratese l'elenco dei beneficiari dei contributi.

Art. 10 – CONTROLLI

1. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art.71 del DPR 445/2000.
2. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art.75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio ed ha come conseguenza l'attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71.
3. Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 e della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci.

Prato, 5 Gennaio 2011

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Donatella Palmieri)